


# la Scuola di ReteScuole

www.retescuole.net

MI RACCONTI  
UNA FIABA?

NO. TI RACCONTO  
UNA BALLA, COSÌ  
TI ABITUÌ.



**LA SCUOLA DELL'INFANZIA,  
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO  
GRADO AI TEMPI DELLA GELMINI**

**Rete Scuole**

RETE DI RESISTENZA IN DIFESA DELLA SCUOLA PUBBLICA

# La scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado ai tempi della Gelmini

## Premessa

Tutta la vicenda dell'approvazione dei Regolamenti previsti dal comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08, non è ancora molto chiara. Secondo quanto previsto dal decreto legge il Governo avrebbe dovuto "adottare" tutti i Regolamenti entro il 25 giugno 2009, la cosa non è avvenuta, infatti solo il 2 luglio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il primo dei Regolamenti, il DPR n. 81/09, relativo alle "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola". Il Governo ha posto rimedio, in modo sicuramente discutibile, al mancato rispetto della scadenza, inserendo all'ultimo minuto nel decreto legge "anticrisi", il n. 78 del 1° luglio, un paio di righe che in sostanza dicono che "il termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi di regolamento". Addirittura in fase di conversione in legge del decreto legge il Governo ha modificato ulteriormente le due righe inserite al volo per cercare di salvare, oltre al mancato rispetto del termine, anche l'adozione da parte del MIUR e del MEF del famosissimo Piano programmatico di cui si sono perse le tracce subito dopo l'espressione dei previsti pareri da parte delle preposte Commissioni parlamentari.

Sulla questione Regolamenti e Piano programmatico il TAR del Lazio, esprimendosi sul ricorso avverso la CM n. 4/09 sulle iscrizioni e la CM n. 38 sugli organici, con la sentenza del 24 luglio ha dichiarato, in maniera molto rocambolesca, che il Piano programmatico è da ritenersi assunto congiuntamente da MIUR e MEF, anche se non esiste un copia di tale Piano che presenti in calce sia la firma del Ministro Gelmini che quella del Ministro Tremonti, inoltre che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sia del DPR n. 81/09 che del DPR n. 89/09 - quello su scuola dell'infanzia e primo ciclo - sana a posteriori di fatto l'assenza di nesso legislativo tra Piano programmatico e Circolari Ministeriali all'epoca della pubblicazione delle circolari stesse. Solo su una questione ha chiesto ancora chiarimenti al Ministero e per questo tornerà ad esprimersi nella seduta del 22 ottobre. Il TAR del Lazio infatti non ha capito come mai il Ministero abbia allegato alla CM n. 38/09 sugli organici uno "Schema di decreto interministeriale" privo di valore legale, quando avrebbe potuto allegare semplicemente il Piano programmatico, se non addirittura solo le tabelle sui tagli in esso contenute.

Nel frattempo la Corte Costituzionale con la sentenza del 2 Luglio ha dichiarato incostituzionali le lettere f-bis e f-ter del comma 4 dell'articolo 64 del decreto legge n. 112/08 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/08 perché si occupano di materia sulla quale possono intervenire esclusivamente le Regioni e non lo Stato. In particolare alla lettera f-ter fa riferimento il comma 4-quinquies del medesimo articolo 64 quando si parla di intesa da raggiungere in sede di Conferenza Unificata entro il 15 giugno 2009, per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Per il momento l'intesa non è ancora stata raggiunta anche perché avrebbe dovuto far riferimento alla lettera f-ter del comma 4 dell'articolo 64 della legge n. 133/08 ritenuta incostituzionale.

Il DPR n. 81/09 prevede che:

1. "Alla definizione dei criteri e dei parametri per il dimensionamento della rete scolastica e per la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, si provvede con decreto, avente natura regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 64, comma 4-quinquies, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." [DPR n. 81/09, articolo 1, comma 1];
2. "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, continua ad applicarsi la disciplina vigente, con particolare riferimento ai criteri ed ai parametri previsti dai citati decreti del Ministro della pubblica istruzione in data 15 marzo 1997, n. 176, e in data 24 luglio 1998, n. 331, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233." [DPR n. 81/09, articolo 1, comma 3].

Quindi senza il regolamento previsto dal DPR n. 81/09 permangono le vecchie regole a proposito di dimensionamento della rete scolastica e riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico.

Inoltre sempre il DPR n. 81/09 prevede, all'articolo 24 comma 1, che fino a quando non entrerà in vigore il regolamento previsto dall'articolo 1 comma 1, continueranno a valere i Titoli II, III e IV del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, in altri termini continuerà a valere la disciplina vigente in materia di determinazione degli organici e formazione delle classi per le scuole di ogni ordine e grado. Il DPR n. 81/09 è quindi per il momento inapplicabile.

Dunque ammettendo pure, così come affermato dal TAR del Lazio, che una circolare ministeriale possa fare riferimento a un regolamento non ancora entrato in vigore, a questo punto le indicazioni date dal Ministero, mediante le circolari n. 4/09 sulle iscrizioni, n. 38 sull'organico di diritto e n. 63 sull'organico di fatto, che fanno riferimento al DPR n. 81/09 non sono valide. Sta di fatto però che gli ordini dati dalle citate circolari sono stati eseguiti e sono quindi stati fatti i tagli previsti dal Piano programmatico e applicati i nuovi criteri per la formazione delle classi. Probabilmente il Governo porrà rimedio alla questione prima dell'avvio dell'a.s. 2009/2010, come al solito, mediante decreto legge, ma per il momento gran parte di quello che è stato fatto è assolutamente fuorilegge.

Lo scopo che si prefigge questa Guida è di raccogliere in sintesi buona parte dei cambiamenti introdotti nella legislazione scolastica dal Governo, in modo da poterne dare la più ampia diffusione.

## Introduzione

Il Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, ha approvato definitivamente i seguenti Regolamenti: DPR n. 81/09 "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola", DPR n. 89/09 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e il DPR n. 119/09 recante "Disposizioni per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative statali. I tre Regolamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale rispettivamente: il 2 luglio 2009, il 15 luglio 2009 e il 17 agosto 2009.

Inoltre il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente un altro Regolamento, il DPR n. 122/09 concernente il "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e per ulteriori modalità applicative dell'articolo 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169". Questo ulteriore regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 19 agosto 2009.

Quanto segue riguarda la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

## Riorganizzazione della rete scolastica.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1 del DPR n. 81/09, richiamato più volte nella Premessa, fino a quando congiuntamente da MIUR e MEF, mediante regolamento, non saranno definiti i criteri e i parametri per il dimensionamento della rete scolastica e la riorganizzazione dei punti di erogazione del servizio scolastico, previa intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata, continueranno a valere le vecchie regole, vale a dire: il DM n. 176/1997, il DM n. 331/1998 e il DPR n. 233/1998.

Il dimensionamento della rete scolastica e dei punti di erogazione del servizio dovrà permettere entro l'a.s. 2011/2012 un risparmio di 85 milioni di euro.

Per l'anno scolastico 2009/2010, secondo quanto previsto dalla legge n. 189/08, conversione in legge con modifiche del decreto legge n. 154/08, il numero di plessi e sezioni staccate non dovrà superare quello relativo all'anno scolastico 2008/2009.

## Determinazione degli organici

1. "Le dotazioni organiche complessive sono definite annualmente sia a livello nazionale che per ambiti regionali tenuto conto degli assetti ordinamentale, dei piani di studio e delle consistenze orarie previsti dalle norme in vigore, in base:

alla previsione dell'entità e della composizione della popolazione scolastica e con riguardo alle esigenze degli alunni disabili e degli alunni di cittadinanza non italiana; al grado di densità demografica delle varie province di ciascuna regione e della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale; alle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati e alle condizioni socioeconomiche e di disagio delle diverse realtà; all'articolazione dell'offerta formativa; **alla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi sulla base di un incremento del rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40 da realizzare nel triennio 2009-2011**; alle caratteristiche dell'edilizia scolastica."

[DPR n. 81/09, articolo 2, comma 2]

2. "La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione, da parte della regione interessata, delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo alla svolgimento delle funzioni assegnate." [DPR n. 81/09, articolo 2, comma 5, ultimo periodo]

*Per la prima volta viene riconosciuto a chiare lettere quanto previsto dalla sentenza n. 13 del 18 dicembre 2003 – 13 gennaio 2004 della Corte Costituzionale, cioè che spetta alle Regioni la distribuzione degli organici sul territorio di loro competenza e non allo Stato attraverso i suoi competenti uffici periferici (USR e USP).*

*Inoltre il MIUR e il MEF prima di definire la distribuzione degli organici tra le regioni dovranno sentire la Conferenza unificata [DPR n. 81/09, articolo 2, comma 4].*

3. Per effetto della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008) il numero complessivo di insegnanti di sostegno non potrà essere superiore a 94.000. Nell'a.s. 2008/09 il numero di insegnanti di sostegno è stato circa 91.000. Negli ultimi anni le richieste di insegnanti di sostegno sono aumentate di 3.000 all'anno. Nei prossimi 2 anni sarà quindi necessario un numero di insegnanti di sostegno superiore al tetto massimo fissato.

"Le dotazioni organiche complessive dei posti di sostegno restano definite ai sensi dell'articolo 2, commi 413 e 414, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. I dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre istituzioni competenti e soggetti aventi titolo, individuano le modalità di distribuzione delle risorse utili all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole, e stabiliscono la dotazione organica per la scuola dell'infanzia e per ciascun grado di istruzione, nei limiti delle consistenze indicate nel decreto annuale del MIUR e del MEF concernente la determinazione degli organici del personale docente. La presente disposizione, al fine di garantire la continuità del servizio, resta efficace fino all'adozione da parte della regione interessata delle norme legislative necessarie ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nonché di un apparato istituzionale idoneo allo svolgimento delle funzioni assegnate." [DPR n. 81/09, articolo 5, comma 1]

## **Costituzione delle classi**

1. "Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate." [DPR n. 81/09, articolo 3, comma 1]
2. **"Per il solo anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per classe previsti dal decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 e successive modificazioni e integrazioni, per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF."** [DPR n. 81/09, articolo 3, comma 2]

*Di questo "piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica" per il momento*

*(agosto 2009) non si hanno notizie.*

3. Per evitare che ci sia troppa differenza tra l'organico di diritto e quello di fatto, il numero massimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere **aumentato del 10%**, mentre il numero minimo di alunni fissato per la formazione di una classe può essere **ridotto del 10%**. In altri termini se il massimo è 30, allora si può aumentare fino a 33, mentre se il minimo è 20 si può diminuire fino a 18. [DPR n. 81/09, articolo 4]

*Non cambia nulla rispetto al D.M. 24 luglio 1998, n. 331.*

4. "Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di **20** alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola." [DPR n. 81/09, articolo 5, comma 2]

5. Per rispettare il limite delle dotazioni organiche complessive stabilite con il decreto annuale del MIUR e del MEF relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente, **le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità possono essere costituite con un numero maggiore di alunni anche in deroga al limite previsto di 20**. [DPR n. 81/09, articolo 5, comma 3]

*Il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141 che modifica il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, prevede che le classi con alunni disabili non possano avere più di 20 alunni. Nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche le classi con alunni disabili possono essere formate al massimo da 25 alunni. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione perché non pone un limite per le eventuali deroghe.*

## **Indicazioni nazionali e indicazioni per il curricolo**

"In sede di prima attuazione del presente regolamento, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni Nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2007. **Con atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal presente regolamento.**" [DPR n. 89/09, articolo 1 comma 3]

# Scuola dell'infanzia

## Tagli

Per la scuola dell'infanzia il piano programmatico non prevede tagli specifici. La generalizzazione del servizio dovrebbe "autofinanziarsi" attraverso la riduzione del numero di docenti per classe e del tempo scuola: **"maestro unico" e attività solo al mattino.** [DPR n. 81/09, articolo 9, comma 1]

## Iscrizioni

- 1 La scuola dell'infanzia accoglie bambini che hanno tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il **31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento. [DPR n. 89/09, Art. 2, comma 1]
2. Se ci sono posti disponibili, le liste di attesa sono esaurite, le strutture a disposizione sono adeguate ad accogliere bambini di età inferiore a 3 anni, previa valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti su tempi e modalità di accoglienza, su richiesta dei genitori sono iscritti bambini che compiono 3 anni entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento. [DPR n. 89/09, articolo 2, comma 2]
3. È abrogata la norma transitoria, prevista dall' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 che permetteva l'iscrizione ai bambini che compivano 3 anni entro il 28 febbraio dell'anno scolastico di riferimento [DPR n. 89/09, articolo 7, comma 1, lettera c].

*L'iscrizione anticipata alla scuola dell'infanzia prevista dalla riforma Moratti, mai entrata completamente a regime e abrogata dalla legge finanziaria 2007 (Legge n. 296/06, articolo 1, comma 630), è sostanzialmente reintrodotta. [DPR n. 89/09, articolo 7, comma 1, lettera a]*

## Sezioni primavera

L'ingresso nella scuola dell'infanzia tra 2 e 3 anni sarà possibile attraverso l'istituto dell'anticipo oppure mediante le sezioni primavera. [DPR n. 89/09, Art- 2, comma 3]

## Tempo scuola

Le possibilità sono:

**25** ore settimanali, solo nella fascia del mattino;

**40** ore settimanali, con possibilità di estensione fino a **50**.

[DPR n. 89/09, articolo 2, comma 5]

## Costituzione delle classi

1. Le sezioni dovranno essere costituite con non meno di **18** alunni e non più di **26**. [DPR n. 81/09, articolo 9, comma 2]
2. Costituite le sezioni secondo i parametri fissati gli eventuali alunni in "esubero" vengono ripartiti tra tutte le sezioni, con esclusione di quelle con alunni diversamente abili, fino a un massimo di **29** alunni per sezione. [DPR n. 81/09, Art. 9, comma 3]

3. Per l'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti massimi di alunni per sezione previsti dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331. [DPR n. 81/09, articolo 9, comma 3]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite con non meno di 15 alunni e non più di 25. Gli alunni in "esubero" vengono ripartiti tra tutte le sezioni, con esclusione di quelle con alunni diversamente abili, fino a un massimo di 28 alunni per sezione. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione. Solo per l'a.s. 2009/2010 il limite massimo sarà ancora 25.*

## Scuola primaria

### Tagli.

Secondo quanto previsto dal Piano programmatico:

1. L'innalzamento del rapporto alunni/classi dello **0,4**, oltre al sovraffollamento, produrrà la riduzione di **4.867** docenti. Si passerà da **18,69** a **19,09** alunni per classe.
2. Per circa **100.000** classi su **138.000** l'orario settimanale sarà ridotto mediamente di **3** ore, in questo modo saranno tagliati **14.000** docenti.
3. L'insegnamento della lingua inglese sarà affidato solo alle insegnanti specializzate, quindi verranno tagliati tutti gli **11.200** posti delle insegnanti specialiste.

**In tutto per la scuola primaria il taglio sarà di 30.067 docenti (13,5%).**

Tagli al personale docente della scuola primaria	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	Totale
Innalzamento del rapporto alunni/classe dello 0,40 in 3 anni	2.281	1.293	1.293	<b>4.867</b>
Determinazione organico scuola primaria con il solo orario obbligatorio (24/27 ore settimanali)	10.000	4.000		<b>14.000</b>
Riduzione insegnanti specialisti lingua inglese	4.000	3.900	3.300	<b>11.200</b>
<b>Totale</b>	<b>16.281</b>	<b>9.193</b>	<b>4.593</b>	<b>30.067</b>



## Iscrizioni.

Sono iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il **31 dicembre, non più 31 agosto (Decreto legislativo n. 59/04, articolo 6, comma 1)**, dell'anno scolastico di riferimento. Permane la possibilità di anticipare l'iscrizione per i bambini che compiono 6 anni entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento. [DPR n. 89/09, articolo 3, commi 1 e 2, articolo 7, comma 1, lettera b]

## Tempo scuola.

1. Per le classi prime a partire dall'a.s. 2009/2010 **il tempo scuola sarà svolto secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle presenze**, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a **24, 27**, e sino a **30** ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle **40** ore. I genitori potranno scegliere tra i modelli/tempo previsti. [DPR n. 89/09, articolo 4, comma 3]

2. Per le classi prime, seconde, terze e quarte dell'a.s. 2008/2009 sono previsti a partire dall'a.s. 2009/2010 fino alla messa a regime dei cambiamenti i seguenti modelli/tempo:

**27 ore** settimanali senza attività opzionali facoltative, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo n. 59/04, **senza presenze**;

**30 ore** settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/04, **senza presenze, nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009**;

**40 ore** settimanali comprensive della mensa, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 147/07 convertito nella legge n. 176/07, **senza presenze, nei limiti dell'organico assegnato per l'a.s. 2008/2009**.

[DPR n. 89/09, articolo 4, comma 4]

3. L'organico per le classi a 40 ore non potrà superare quello previsto per l'a.s. 2008/2009. Possono essere attivate classi a 40 ore nei limiti dell'organico di istituto assegnato. Per ogni classe a 40 ore saranno assegnati due insegnanti, le ore di presenza tagliate saranno utilizzate per l'organico di istituto. [DPR n. 89/09, articolo 4, comma 7]

*Le 4 ore di presenza attualmente previste dal modello a tempo pieno rientrano nell'organico di istituto e possono quindi essere utilizzate per sostituire docenti assenti oppure per la sorveglianza di altre classi durante la mensa. Senza presenze non sarà più possibile individualizzare i percorsi, svolgere attività in laboratorio e uscite didattiche.*

4. Un incremento dell'organico destinato alle classi a 40 ore potrà esserci "subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, anche con le modalità previste dal comma 6, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del primo ciclo dell'istruzione, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto - legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133." [DPR n. 81/09, articolo 10, comma 2]

5. "Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata." [DPR n. 89/09, articolo 4, comma 7]

*Così come previsto dall'art. 1, comma 1 del decreto legge n. 147/07 convertito nella legge n. 176/07, lo Stato vuole scaricare sugli Enti locali la mensa e le attività pomeridiane, in altre parole si vuole ritornare al vecchio doposcuola.*

6. La dotazione organica di istituto è determinata sulla base del fabbisogno del personale docente necessario per soddisfare l'orario delle attività didattiche. Per le classi a 24 ore con "maestro unico" l'organico sarà determinato calcolando 27 ore per classe. [DPR n. 89/09, articolo 4, comma 6]

7. Le indicazioni date dalla CM n. 38/09 per la determinazione dell'organico di diritto relativo all'a.s. 2009/2010 per le classi non a 40 ore sono le seguenti. Per le classi prime si moltiplica il numero di classi a 24, 27 o 30 ore per 27 e si divide poi per 22. Le classi a 30 ore potranno essere attivate solo in presenza di economie dovute all'attivazione di classi a 24 ore. Per le classi successive alla prima si moltiplica il numero di classi a 27 o 30 ore per 30 e si divide per 22. Il tempo mensa potrà essere garantito per le classi organizzate con rientri pomeridiani solo in presenza di economie dovute all'attivazione di classi a 24 ore.

*Le classi a 27 o 30 ore settimanali potranno prevedere rientri pomeridiani solo in presenza di economie dovute all'attivazione di classi a 24 ore.*

8. "Qualora non sia possibile procedere alla aggregazione delle ore disponibili nei plessi della medesima istituzione scolastica, sono costituiti posti di insegnamento anche con orario inferiore a quello d'obbligo." [DPR n. 89/09, articolo 4, comma 8, DPR n. 81/09, articolo 10, comma 6]

La CM n. 38/09 prevede che "qualora a livello di istituzione scolastica residuo almeno 12 ore, le stesse sono "arrotondate" a posto intero, sempre nel limite della dotazione regionale assegnata. Nel caso che le ore residue siano inferiori a 12, le stesse rimangono disponibili nell'organico di istituto."

*Anche nella scuola primaria sono previsti spezzoni orario perché il calcolo del numero di docenti viene fatto rispetto al numero di ore per classe e non rispetto al numero di classi.*

## **Costituzione delle classi.**

1. Le classi dovranno essere costituite con non meno di **15** alunni e non più di **26**, fino a **27** nel caso "residuo resti". Le pluriclassi sono costituite con non meno di **8** alunni e non più di **18**. **Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti "massimi" di alunni per classe previsti dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331 per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.** [DPR n. 81/09, articolo 10, comma 1]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi della scuola primaria*

siano costituite con non meno di 10 alunni e non più di 25. Le pluriclassi con non meno di 6 e non più di 12. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione. Del citato "piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica" per il momento (agosto 2009) non si hanno notizie.

2. "Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, **spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.**" [DPR n. 81/09 Art. 10 com. 3]

*In sostanza è quanto già previsto dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331.*

3. Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con almeno **10** alunni. [DPR n. 81/09 articolo 10 comma 4]

## **Insegnamento della lingua inglese.**

L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad un **insegnante di classe specializzato**. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica. Fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti specialisti. [DPR n. 81/09, articolo 10, comma 5]

## **Organici**

L'istituzione delle classi secondo i criteri ed i parametri previsti è **effettuata nel limite delle dotazioni organiche** complessive di cui all'annuale decreto del MIUR e del MEF relativo alla determinazione delle dotazioni organiche del personale docente. [DPR n. 81/09, articolo 10, comma 6]

# **Scuola secondaria di I grado.**

## **Tagli**

Secondo quanto previsto dal Piano programmatico:

1. L'innalzamento del rapporto alunni/classi dello **0,4**, oltre al sovrappollamento, produrrà la riduzione di **2.840** docenti. Si passerà da **20,97** a **21,37** alunni per classe.
2. Per le classi a tempo normale l'orario settimanale sarà di **29 - 30** ore e quindi ridotto di **2 - 3** ore, **3 - 4** nei corsi bilingue, in questo modo saranno tagliati **10.600** docenti. **16.200** cattedre di lettere saranno ricondotte a **18** ore, in questo modo saranno tagliati **2.700** posti.
3. L'orario settimanale delle classi a tempo prolungato sarà di **36** ore, elevabili eccezionalmente fino a **40** in questo modo saranno tagliati **13.600** posti.

In tutto per la scuola secondaria di primo grado il taglio sarà di 29.740 docenti (20%).

Tagli al personale docente della scuola secondaria di I grado	A.S. 2009/2010	A.S. 2010/2011	A.S. 2011/2012	Totale
Innalzamento del rapporto alunni/ classe dello 0,40 in 3 anni nella scuola secondaria I grado	1.332	754	754	2.840
Determinazione organico con il solo orario obbligatorio	10.300		3.000	13.300
Revisione dell'organizzazione e dell'orario del tempo prolungato		10.600	3.000	13.600
<b>Totale</b>	<b>11.632</b>	<b>11.354</b>	<b>6.754</b>	<b>29.740</b>

## Tempo scuola

1. Per le attuali classi a **tempo normale** sono previste **30** ore settimanali: **29 +1** di approfondimento in materie letterarie, secondo il seguente quadro orario.

Materia	N. ore settimanali
Italiano, Storia e Geografia	9
Approfondimento in materie letterarie	1
Matematica e Scienze	6
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1
<b>Totale</b>	<b>30</b>

2. Per le classi a **tempo prolungato** sono previste **36** ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a **40**, comprensive del tempo dedicato alla mensa, secondo il seguente quadro orario. [DPR n. 89/09, articolo 5, comma 1]

Materia	N. ore settimanali
Italiano, Storia e Geografia	15
Matematica e Scienze	9
Tecnologia	2
Inglese	3
Seconda lingua comunitaria	2
Arte e immagine	2
Scienze motorie e sportive	2
Musica	2
Religione cattolica	1
Approfondimenti	2
<b>Totale</b>	<b>40</b>

Secondo quanto previsto dal DM n. 37/09 nell'a.s. 2009/2010 le classi terze a tempo prolungato funzioneranno con il quadro orario previsto dal DM 22 luglio 1983, mentre le altre classi sia a tempo normale che a tempo prolungato funzioneranno con il quadro orario previsto dal DPR n. 89/09.

3. Le classi a 36/40 ore sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia, e potranno aumentare in numero sulla base di economie realizzate, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. [DPR n. 89/09, articolo 5, comma 3, DPR n. 81/09, articolo 12, comma 1]

## **Costituzione delle classi.**

1. Sono costituite classi prime con almeno **18** alunni e al più **27**, elevabili a **28** nel caso "residuino eventuali resti". Se il numero di iscrizioni è inferiore a **30** viene costituita un sola classe prima. **Limitatamente all'anno scolastico 2009/2010 restano confermati i limiti "massimi" di alunni per classe previsti dal D.M. 24 luglio 1998, n. 331 per le istituzioni scolastiche individuate in un apposito piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica adottato dal MIUR d'intesa con il MEF.** [DPR n. 81/09, articolo 11, comma 1]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi prime della scuola secondaria di primo grado siano costituite con non meno di 15 alunni e non più di 25. Gli alunni in "esubero" sono ripartiti nelle classi fino a un massimo di 26/27 alunni per classe. Se il numero di iscrizioni è inferiore a 30 viene costituita un sola classe. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione. Del citato "piano generale di riqualificazione dell'edilizia scolastica" per il momento (agosto 2009) non si hanno notizie.*

2. Le classi seconde e terze devono essere in numero pari a quelle delle prime e seconde dell'anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a **20** si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime. [DPR n. 81/09, articolo 11, comma 2]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che le classi seconde e terze debbano essere in numero pari a quelle delle prime e seconde dell'anno precedente. Se il numero medio di alunni per classe è inferiore a 15 si accorpano le classi e si costituiscono le classi secondo i criteri previsti per la formazione delle classi prime. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione.*

3. Nelle piccole isole e nei comuni montani le classi dovranno essere costituite con non meno di **10** alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di alunni è **18**. [DPR n. 81/09, articolo 11, commi 3 e 4]

*Il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331 prevede che nelle piccole isole e nei comuni montani le classi debbano essere costituite con non meno di 10 alunni. Per le pluriclassi il numero massimo di alunni è 12. Il Regolamento peggiora l'attuale situazione.*

4. "Nelle scuole e nelle sezioni staccate nelle quali si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti secondo i criteri di cui all'articolo 11. Successivamente si procede alla

determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo prolungato ecceda la recettività di posti/alunno delle classi da formare, **è rimessa ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione**". [DPR n. 81/09 articolo 12 comma 3]

## **Insegnamento della lingua inglese e della seconda lingua comunitaria.**

1. A partire dall'a.s. 2009/2010, così come previsto dall'art. 25 del decreto legislativo n. 226/05, i genitori possono scegliere in alternativa alla seconda lingua comunitaria, un insegnamento potenziato della lingua inglese di 5 ore settimanali. Il tutto sarà possibile nei limiti dell'organico disponibile e in assenza di esubero di docenti della seconda lingua comunitaria. [DPR n. 81/09, articolo 14, comma 1, DPR n. 89/09, articolo 5, comma 10]

*La parte della circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 sulle iscrizioni, relativa alla richiesta da parte dei genitori dell'inglese "potenziato" è stata sospesa dal MIUR per effetto della sentenza del TAR del Lazio del 6 aprile 2009. Quindi per l'a.s. 2009/2010 l'inglese potenziato non sarà previsto.*

2. "Per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella lingua italiana, il relativo insegnamento, nel rispetto dell'autonomia delle scuole, è rafforzato anche utilizzando il monte ore settimanale destinato alla seconda lingua comunitaria." [DPR n. 81/09, articolo 14, comma 1, DPR n. 89/09, articolo 5, comma 10]

## **Organici**

La riforma Moratti prevedeva transitoriamente fino all'a.s. 2006/2007 la determinazione degli organici secondo le vecchie regole, vale a dire secondo il DPR n. 782/82. Nel giugno 2006 il governo Prodi ha prorogato tale norma transitoria fino all'a.s. 2008/2009. Dall'a.s. 2009/2010, secondo quanto previsto dal DPR n. 81/09, tutte le cattedre saranno ricondotte a 18 ore settimanali.

1. "Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. [...]"

I docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarietà, sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilità." [DPR n. 81/09, articolo 19, comma 1]

*Con la riconduzione di tutte le cattedre a 18 ore settimanali spariranno completamente le ore di compresenza.*

2. "Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi, della stessa istituzione scolastica e successivamente tra istituzioni scolastiche autonome diverse, secondo il criterio della facile raggiungibilità." [DPR n. 81/09, articolo 19, comma 2]

## Costituzione delle cattedre per il Tempo normale

**Italiano, Storia e Geografia:** 9 ore settimanali, 1 cattedra ogni 2 classi oppure 1 cattedra e 9 ore per ogni corso. Per il completamento della cattedra possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie (1 ora per classe).

**Matematica e Scienze:** 6 ore settimanali, 1 cattedra ogni 3 classi oppure 1 cattedra per ogni corso.

**Inglese:** 3 ore settimanali, 1 cattedra ogni 6 classi oppure 1 cattedra ogni 2 corsi.

**Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e immagine, Educazione fisica:** 2 ore settimanali per materia, 1 cattedra ogni 9 classi oppure 1 cattedra ogni 3 corsi.

[DM n. 37/09, articolo 2]

- 1. In una scuola con **2 corsi completi (6 classi)** per garantire **29 ore settimanali** sono sufficienti 3 cattedre di Lettere, 2 cattedre di Matematica, 1 cattedra di Inglese, per Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e immagine, Educazione fisica rispettivamente 1 cattedra formata da 12 ore + **6 ore** di completamento in altro istituto. Passando a **6 corsi completi** si risolve il problema dei completamenti in altro istituto.*
- 2. In una scuola con **3 corsi completi (9 classi)** per garantire **30 ore settimanali** sono sufficienti 4 cattedre di Lettere + 1 cattedra composta da 9 ore di Lettere e 9 ore di approfondimento in materie letterarie (1 ora per classe), 3 cattedre di Matematica, 1 cattedra di Inglese + **9 ore**, 1 cattedra rispettivamente per Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e immagine, Educazione fisica. Passando a **6 corsi completi** si risolve il problema delle **9 ore residue di Inglese** e per garantire **29 ore settimanali** sono sufficienti 9 cattedre di Lettere.*

## Costituzione delle cattedre per il Tempo prolungato

**Italiano, Storia e Geografia:** 15 ore settimanali, 5 cattedre ogni 2 corsi completi ( 2 cattedre 15 + 3, 2 cattedre 12 + 6, 1 cattedre 9+9). Per il completamento della cattedra possono essere utilizzate le ore di approfondimento in materie letterarie (1 o 2 ore per classe).

**Matematica e Scienze:** 9 ore settimanali, 1 cattedra ogni 2 classi oppure 3 cattedre ogni 2 corsi.

**Inglese:** 3 ore settimanali, 1 cattedra ogni 6 classi oppure 1 cattedra ogni 2 corsi.

**Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e immagine, Educazione fisica:** 2 ore settimanali per materia, 1 cattedra ogni 9 classi oppure 1 cattedra ogni 3 corsi.

[DM n. 37/09, articolo 3]

- 1. In una scuola con **2 corsi completi (6 classi)** per garantire **38 - 40 ore settimanali** sono sufficienti 5 cattedre di Lettere ( 2 cattedre 15 + 3, 2 cattedre 12 + 6, 1 cattedra 9+9), 3 cattedre di Matematica, 1 cattedra di Inglese, per Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e immagine, Educazione fisica rispettivamente 1 cattedra formata da 12 ore + **6 ore** di approfondimento o di completamento in altro istituto. Passando a **6 corsi completi** si risolve il problema dei completamenti in altro istituto.*
- 2. In una scuola con **1 corso completo a tempo prolungato (39 ore settimanali)** e **2 corsi completi a tempo normale (30 ore settimanali)** sono sufficienti 3 cattedre di Lettere e 3 cattedre composte da 15 ore di Lettere e 3 ore di approfondimento in materie letterarie, 3 cattedre di Matematica + **9 ore**, 1 cattedra di inglese + **9 ore**, 1 cattedra rispettivamente per Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e*

immagine, Educazione fisica. Passando a **2 corsi completi a tempo prolungato** e **4 corsi completi a tempo normale** si risolve il problema delle **9 ore residue in Inglese e in Matematica**; per garantire **38 ore** al tempo prolungato e **29 ore** al tempo normale sono sufficienti 11 cattedre di Lettere.

3. In una scuola con **2 corsi completi a tempo prolungato (39 ore settimanali)** e **1 corso completo a tempo normale (30 ore settimanali)** sono sufficienti 6 cattedre di Lettere (2 cattedre 15 + 3, 2 cattedre 12 + 6, 2 cattedre 9+9) + 1 cattedra composta da 9 ore di Lettere e 9 ore di approfondimento in materie letterarie (1 ora per classe), 4 cattedre di Matematica (3 cattedre 9+9, 1 cattedra 6+6+6), 1 cattedra di Inglese + **9 ore**, 1 cattedra rispettivamente per Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e immagine, Educazione fisica. Passando a **4 corsi completi a tempo prolungato** e **2 corsi completi a tempo normale** si risolve il problema delle **9 ore residue in Inglese**; per garantire **38 ore** settimanali sono sufficienti 13 cattedre di Lettere.

4. In una scuola con **3 corsi completi (9 classi)** per garantire **39 ore** settimanali sono sufficienti 5 cattedre di Lettere (2 cattedre 15 + 3, 2 cattedre 12 + 6, 1 cattedra 9+9) + 3 cattedre composte da 15 ore di Lettere e 3 ore di approfondimento in materie letterarie (1 ora per classe), 4 cattedre di Matematica +**9 ore**, 1 cattedra di Inglese + **9 ore**, 1 cattedra rispettivamente per Tecnologia, Seconda lingua straniera, Arte e immagine, Educazione fisica. Per arrivare a **40 ore** settimanali si potrebbe approfondire Matematica o Inglese per 1 ora in ogni classe. Passando a **6 corsi completi** si risolve il problema delle **9 ore residue di Inglese e di Matematica**; per garantire **38 ore** settimanali sono sufficienti 15 cattedre di Lettere.

Passando a 3 corsi completi a tempo prolungato (39 ore) e 3 corsi completi a tempo normale (29 ore) si risolve il problema delle 9 ore residue di Inglese; prevedendo l'approfondimento solo in Matematica per le classi a tempo prolungato sono sufficienti 12 cattedre di Lettere.

Le ore di compresenza sono azzerate e in questo modo è completamente annullata qualsiasi possibilità di svolgere attività in laboratorio o con piccoli gruppi. Per effetto della riconduzione delle cattedre a 18 ore settimanali può capitare che una classe abbia anche 2 o 3 insegnanti di Lettere.



Scrivi a [info@retescuole.net](mailto:info@retescuole.net)

**Tieniti informato, non perdiamoci di vista**

<http://www.retescuole.net>